

STATUTO

NINFEA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 30

Numero REA: BR - 155086

Codice fiscale: 02558960742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al n. 28005
di raccolta

STATUTO "NINFEA" COOPERATIVA SOCIALE -
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:
"Ninfea società cooperativa sociale".

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede in Francavilla Fontana, può istituire sedi secondarie, filiali e succursali ovunque sul territorio nazionale.

Articolo 3

Scopo mutualistico

1. La cooperativa ha scopo mutualistico.
2. La società può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.
3. Lo svolgimento dell'attività mutualistica è disciplinato dalle seguenti regole:
nella gestione dei rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento, salva la facoltà, rimessa all'equo apprezzamento degli amministratori, di instaurare rapporti con i soci a condizioni diverse tra loro qualora ciò sia richiesto dalle diverse esigenze dei soci o della società;
4. La disciplina dei rapporti mutualistici tra la società ed i soci è in ogni caso demandata ad un regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 28 del presente statuto.

Articolo 4

Clausola di mutualità

1. La cooperativa al fine di conservare la sua qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è tenuta al rispetto dei seguenti limiti nella remunerazione del capitale sottoscritto dai soci cooperatori e nella distribuzione delle riserve:
 - 1) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - 2) ai soci cooperatori che abbiano sottoscritto strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto non può essere at-

tribuito un dividendo in misura superiore a due punti in più rispetto al limite massimo del dividendo attribuibile ai soci cooperatori ai sensi del presente articolo;

3) durante tutta la durata della società non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.

4) In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrio rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Brindisi, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi⁶.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentito dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adeguò agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Concooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

"La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 5 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91".

Articolo 5

Oggetto

"La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

l'assunzione da persone fisiche, da Amministrazioni Statali, Parastatali, da persone giuridiche pubbliche e privata, da Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, di ogni e qualsiasi lavoro rientrante nell'oggetto sociale.

La cooperativa si strutturerà al fine di eseguire i suddetti lavori.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il

potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- e) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- f) organizzare e gestire corsi di formazione professionale.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie

Tutto ciò in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

In particolare la cooperativa potrà agire in forma singola od associata, costituire ATI, RTI, od altre forme di aggregazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché, potrà com-

piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Inoltre, la cooperativa potrà svolgere:

- servizi di cucina e refettorio, compreso distribuzione pasti nonché lavanderia e stireria, presso case di riposo, plessi scolastici aziendali, pubblici e privati e turistici;

- Manutenzione del verde, pubblico e privato;

- Gestione servizi cimiteriali;

- Gestione servizio lampade votive;

- Gestione servizi funerari e cimiteriali, in particolare:

- il trasporto delle salme dal luogo ove si è verificato il decesso ai cimiteri di destinazione, nonché, al deposito di osservazione, o obitorio.

- le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;

- l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;

- la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione di loculi, tombe, nicchie cinerarie, e altre sepolture;

- la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonché di inceneritori ad uso cimiteriale;

- la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito di osservazione ed obitorio;

- la preparazione, vestizione e cosmesi delle salme;

- il trasporto di salme fuori del territorio comunale, in Italia e all'estero;

- la fabbricazione, fornitura, vendita di cofani e accessori funebri, attrezzature ed arredi inerenti l'attività funeraria;

- l'allestimento di camere ardenti;

- il noleggio di automezzi per l'accompagnamento dei dolenti e di furgoni per il trasporto di

composizioni floreali;

- il commercio di piante, di prodotti e composizioni floreali in tutte le possibili forme, confezionate direttamente o a mezzo terzi;
- il disbrigo di pratiche amministrative e consolari attinenti l'attività funeraria;
- la produzione diretta o a mezzo terzi di epigrafi mortuarie e la loro successiva affissione;
- la pubblicazione di necrologi e partecipazioni;
- Servizi di trasporto salme, su commessa privata e pubblica;
- Gestione aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate;
- Servizio gestione parcheggi;
- Servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compresi musei, pinacoteche, biblioteche e simili, nonché di mostre ed esposizioni, centralino e portineria;
- Effettuare e cooperare per conto di enti pubblici e privati al servizio di prevenzione incendi e per tutte le attività collegate alla protezione civile;
- Organizzazione, promozione e gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting, feste e cerimonie, inclusa o meno la gestione e la fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi;
- Servizi di noleggio con e senza conducente;
- Trasporto persone in genere, con e senza conducente;
- Attività preliminari e complementari al trasporto merci conto terzi: rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili;
- svolgimento di servizi, quali pulizia ordinaria e straordinaria, custodia e manutenzione ordinaria nonché tutto quanto attiene l'ordinaria gestione di immobili privati o pubblici la cui gestione viene svolta con i criteri di qualità ed efficienza; l'assunzione di lavori di disinfezione, derattizzazione, sanificazione, pulizia e disinfezione di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, di pulizia di materiale rotabile, di pulizia e disinquinamento del mare ed in genere di qualsiasi bacino idrico (pozzi, fiumi, laghi, canali, acquedotti, eccetera), di derattizzazione e disinfezione di ogni ambiente, di gestione e/o conduzione, in ogni sua forma, di mense, bar, ristoranti e stabilimenti ginnici

di ogni tipo, raspetto camere, sgatteria e lavaggio stoviglie e servizi connessi per enti pubblici e privati

- Trasporto diversamente abili su commessa privata e pubblica, con e senza servizio di accompagnamento;
- Realizzazione e manutenzione strade ed impianti di qualsiasi genere, pubblici e privati;
- Servizio affissioni;
- Costruzioni e manutenzioni edilizie;
- Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, anche pericolosi e speciali;
- Gestione di servizi direttamente o indirettamente a quanto prima elencato;
- Attività integrate che riguardano due o più dei settori sopra citati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese o scopo di stabile investimento e non di collocamento mercato.

La Cooperativa, per il perseguimento dei propri obiettivi e del proprio sviluppo, potrà inoltre accedere a finanziamenti agevolati, in conto capitale, in conto impianti, in conto interessi ed in conto gestione previsti da qualsivoglia normativa, anche non settoriale, di derivazione locale, provinciale, regionale, nazionale, europea o di organizzazioni sopranazionali, imprenditoriali o di altra natura.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea".

Articolo 6

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050.

Articolo 7

Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività

svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previo richiesto di autorizzazione scritta all'organo amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali dello stessa.

Articolo 8

Disciplina dell'ammissione dei soci e soci in formazione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i seguenti elementi:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio/residenza;
- 2) attestazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 7 dello statuto;
- 3) impegno al versamento della tassa di ammissione;
- 4) indicazione dell'ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere, comunque in misura mai superiore ai limiti previsti dalla legge.

2. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria per comprovare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione nella società.

3. L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 dello statuto delibera sulla domanda. La delibera di ammissione è comunicata al socio a mezzo raccomandata a/r e diventa efficace con il pagamento della tassa di ammissione.

4. Spetta all'assemblea che approva il bilancio determinare, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo che i nuovi soci dovranno versare nel successivo esercizio sociale,

5. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunicare all'interessato con raccomandata a/r l'eventuale delibera motivata di rigetto.

6. L'organo amministrativo con le modalità sopra previste, può ammettere a partecipare alla società soggetti che, pur non possedendo gli specifici requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto, intendano compiere un periodo di

formazione al termine del quale essere ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori, ovvero manifestino l'interesse all'inserimento nell'impresa, nei limiti in cui ciò sia utile al raggiungimento degli scopi mutualistici che la cooperativa si prefigge di perseguire.

7. In ogni caso il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

8. La durata massima del periodo di formazione è di cinque anni dal momento della ammissione. L'organo amministrativo provvederà al momento dell'ammissione a determinare la durata del periodo di formazione di ciascun socio in relazione alle sue specifiche attitudini e capacità professionali preacquisite.

9. L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri inerenti la formazione da parte dei soci della categoria speciale provvedendo con propria deliberazione motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la reiterata ed ingiustificata inosservanza degli stessi.

10. Il socio ha altresì il diritto di recedere dalla società; il recesso dovrà essere esercitato a norma dell'articolo 18 del presente statuto.

11. Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto; in caso di esito negativo l'organo amministrativo dovrà notificare all'interessato entro giorni novanta dal momento in cui verrà assunta, la delibera di esclusione, mediante lettera raccomandata a/r.

12. Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà alla relativa annotazione nel libro soci.

Articolo 9

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

II - IL PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

Articolo 10

Capitale

1. Il capitale sociale è costituito da un numero

illimitato di quote pari ognuna ad € 25,00

Le partecipazioni dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, in sede sia di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci, che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, deve essere effettuato entro 30 giorni.

Articolo 11

Strumenti finanziari

1. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 25.3 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali, da regolare e determinare in sede di emissione

2. La relativa delibera stabilirà le norme che ne disciplinano:

- a) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo;
- b) i diritti specifici che conferiscono nonché le condizioni di esercizio di tali diritti;
- d) le eventuali clausole che ne limitino la circolazione.

Articolo 12

Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti soltanto da investi-

tori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 c.c. La relativa delibera è di competenza dei soci ed è assunta con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

3. la società può emettere tali titoli di debito solo fino ad un importo pari al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato

Articolo 13

Trasferimento delle quote

1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute.

2. Ciascun socio può recedere dalla società dandone preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso in società, decorso questo termine esso potrà essere esercitato nei modi previsti dall'articolo 18 del presente statuto.

3. Le quote dei soci sovventori e gli strumenti finanziari sono trasferibili liberamente solo a favore:

- 1) di altri soci;
- 2) del coniuge di un socio;
- 3) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;

2. Al di fuori dei predetti casi le azioni e gli strumenti finanziari sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il socio sovventore o chi abbia sottoscritto strumenti finanziari, che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie quote o strumenti finanziari dovrà darne comunicazione rispettivamente a tutti i soci risultanti dal libro soci e ai possessori di strumenti finanziari della medesima categoria mediante lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo che, entro 90 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta ai destinatari; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto

delle azioni o degli strumenti finanziari cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire all'offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di soggetti, le quote o gli strumenti finanziari offerti spetteranno agli interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di coloro che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le quote o gli strumenti finanziari formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.

III - I SOCI

Articolo 14

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o di scioglimento dell'ente o della persona giuridica.

Articolo 15

Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che:

1) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

3) essendo previsto dall'articolo 16 del presente statuto, il divieto di cessione delle quote spetta il diritto di recesso ai soci che siano stati ammessi in società da almeno due anni. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con le modalità sottoindicate, con un preavviso di almeno tre mesi.

2. In nessun caso è ammesso il recesso parziale.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

4. Gli amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e dare comunicazione al socio entro giorni 30 dal momento in cui sia stata adottato il relativo provvedimento.

5. Contro il provvedimento di diniego della domanda di recesso, Il socio recedente può proporre opposizione innanzi all'autorità giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione.

6. Il recesso determina lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e società a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7. Il recesso dei soci finanziatori ivi inclusi i soci sovventori di cui alla legge n. 59/1992, è disciplinato dagli articoli 2437 e ss. c.c. in materia di società per azioni esso può essere esercitato, altresì qualora sia decorso il termine minimo stabilito dalla delibera di emissione.

Articolo 16

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 7, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo ammini-

strativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la liberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 17

Morte del socio

1. Gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della quota di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto.

2. Gli aventi causa dal socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione comprovante la loro qualità di aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

3. Gli eredi del socio che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione alla società, possono presentare, in luogo della richiesta di

liquidazione delle quote spettanti al loro dante causa, domanda di ammissione nei modi di cui all'articolo 8 del presente statuto. Spetta al Consiglio di amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti e deliberare in ordine all'ammissione; in caso di rigetto della domanda spetta a questi il diritto alla liquidazione della partecipazione.

4. In caso di pluralità di eredi non è consentita la divisibilità della partecipazione.

Articolo 18

Liquidazione

1. I soci cooperatori receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote possedute.

2. La liquidazione ha ad oggetto il valore delle quote risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al tempo in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale.

Nella liquidazione delle quote si dovrà tener conto del valore della partecipazioni risultante dall'ultimo bilancio relativo all'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione. Nella liquidazione si dovrà tener conto delle perdite di esercizio imputabili al capitale, essa comprenderà il rimborso del sopraprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione in società dal socio.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio defunto, ove non richiesto entro 24 mesi dal giorno in cui è divenuto esigibile il loro credito.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel predetto termine e comunque non rimborsate sarà devoluto a riserva legale.

Articolo 19

Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla

loro approvazione.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, salvo quanto previsto all'articolo 23 :

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune;
- g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

1. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

2. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Sono previste le seguenti deroghe:

- a ciascun socio sovventore è riconosciuto un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti dei soci;

a) ai soci persone giuridiche è riconosciuto un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute

b) qualora la società abbia emesso strumenti finanziari cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, il numero di voti esercitabile in ciascuna assemblea dai possessori non potrà in ogni caso superare un terzo del totale dei voti dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale tenendo conto dei voti a qualunque titolo ad essi spettanti;

3. Nei casi in cui sia necessaria una pondera-

zione della misura dei voti esercitabili in assemblea, dai soci di cui alla lettera b), spetta al Presidente dell'assemblea stabilire in sede di verifica del quorum costitutivo e deliberativo il numero di voti da essi esprimibile in quella seduta; nel caso di eccedenza di tale limite i voti esprimibili dai soci di cui a detta lettera verrà proporzionalmente ridotto anche in misura inferiore all'unità. Il voto plurimo riconosciuto a diverso titolo ai medesimi soci non è mai cumulabile.

5. Il socio in mora nel versamento delle quote sociali non può esercitare il diritto di voto.

L'esercizio del diritto di voto è altresì sospeso anche nel caso in cui si verifichi un'inadempienza accertata dall'organo amministrativo nel rapporto mutualistico.

Articolo 21

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

1. Le decisioni dei soci di cui sopra all'articolo 28.2 possono essere adottate mediante procedura scritta.

La procedura scritta può essere iniziata solo dagli amministratori della società.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

2. La procedura scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Si intende per forma scritta anche il documento informatico.

La decisione è adottata mediante procedura scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto. Si intende per approvazione anche la apposizione di una firma elettronica non quali-

ficata.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

3. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5. Per le modalità di consultazione ed il conteggio dei voti, si applicano, per quanto compatibili, le norme di statuto e di legge in materia di assemblea.

IV - GLI ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'ASSEMBLEA

Articolo 22

Assemblea

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28.3, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze

previste per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione/su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il 50% dei voti di cui dispongano tutti i soci. L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

2. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno il 50% dei voti.

3. Nei casi previsti dal precedente articolo 20.2 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% dei voti spettanti ai soci.

4. Nel caso di decisione dei soci assunta con

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di 50% dei voti spettanti ai soci.

5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata soltanto ai soci.

2. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

3. La stessa persona non può rappresentare più di 2 soci. La delega può essere conferita anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 26

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati

delle votazioni.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27

Modalità di voto

1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

2. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, ed indicano l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte

dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

3. Il voto per corrispondenza e/o quello per televideoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengono posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

Articolo 28

Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

1. Se esistono più categorie di strumenti finanziari privi del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

3. L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune di ciascuna categoria di quote/strumenti finanziari e delibera sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;

c) delibera sull'esercizio dei diritti eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo del presente statuto;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse co-

mune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della società o quando ne faccia richiesta a un terzo dei possessori degli strumenti finanziari.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

4. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

5. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

6. Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

7. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

8. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

IV.2 - L'AMMINISTRAZIONE

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri pari a 3, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, i soci finanziatori non possono, in ogni caso, essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 30 (compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza

sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente con qualsiasi forma non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

6) In caso di parità nella votazione dei punti all'ordine del giorno, prevale il voto del Presidente.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati. se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori spe-

ciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

V - GLI ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 35

Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 36

Collegio sindacale

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.
2. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.
3. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.
4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. la perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
5. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e de-

libera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

7. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 34 del presente statuto.

Articolo 37

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Articolo 38

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età .

Articolo 39

Il revisore contabile

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

VI - BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Articolo 40

Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di rimborso a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale

sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuato considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) le ore lavorate nel corso dell'anno;

b) il tempo di permanenza nella società

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

Articolo 41

Bilancio e utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Allo fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa di bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera

sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui l'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiori al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente all'art. 2514. comma 1. lett. a).

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La quota eventualmente residua sarà così ripartita:

- a) mediante assegnazione ai possessori di strumenti finanziari di un dividendo che non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi assegnati ai soci;
- b) mediante assegnazione ai soci operatori di un dividendo da determinarsi dall'assemblea che approva il bilancio, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. In nessun caso la misura del dividendo potrà essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

L'assemblea può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve divisibili o fondi andrà proporzionalmente assegnata alle riserve statutarie esistenti o in mancanza accantonata a riserva indivisibile.

L'assemblea può deliberare l'assegnazione delle

riserve divisibili a favore dei soci finanziatori e dei soci sovventori mediante:

- a) emissione di strumenti finanziari;
- b) emissione di nuove quote anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2525 c.c. purché nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

VII - LO SCIoglimento

Articolo 42

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 60 giorni dal loro verificarsi.

5. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

VIII - CLAUSOLE FINALI

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03. nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata da espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di tre, qualsiasi sia la controversia della quale essi siano investiti. Gli Arbitri sono scelti uno per ognuna delle parti, il terzo arbitro viene scelto dai primi due arbitri di comune accordo e riveste il ruolo di presidente del collegio arbitrale. In difetto di accordo tra i primi due arbitri per la designazione del terzo, questo è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della cooperativa.

E' parimenti nominato dal Presidente del Tribunale anche l'arbitro spettante alla parte se questa non vi provvede entro il termine di giorni 30 dall'avvenuta comunicazione del proprio arbitro da parte dell'altro contendente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui lo scadenza del termine possa nuocere alla

completezza dell'accertamento al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria, comunque nel rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa esclusione del socio, quando incide sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art.46 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per il meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzioni)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci e i cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al li-

mite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Firmato

Sardiello Alessio Raffaele

VINCENZO RAIOLA Notaio Sigillo

36 di 36